



*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002*”;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante “*Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale*”;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*” e, in particolare, l’art. 64 che prevede la predisposizione di un piano programmatico da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante “*Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante “*Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante “*Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto, riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2012/2013, registrato dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2013, registro n.5, foglio n. 181;
- VISTO il decreto, riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2013/2014, registrato dalla Corte dei conti in data 11 settembre 2014, registro n.1, foglio n. 4110;
- VISTO il decreto, riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2014/2015, registrato dalla Corte dei conti in data 18 novembre 2014, registro n.1, foglio n. 5152;
- VISTO il decreto, riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2015/2016, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 4359;
- VISTO il decreto riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2016/2017, registrato dalla Corte dei conti in data 17 marzo 2017, registro n. 1, foglio n. 297;
- VISTO il decreto riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2017/2018, n. 269, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2018, registro n.1, foglio n. 2363;
- VISTO il decreto riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2018/2019, n. 131, acquisito dalla Corte dei conti;
- VISTO il decreto riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2019/2020, n. 85, registrato dalla Corte dei conti in data 20 ottobre 2020, n. 2027;
- VISTO il decreto riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2020/2021, n. 148, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 2020, n. 2230;
- VISTO il decreto riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2021/2022, n. 264, registrato dalla Corte dei conti in data 17 settembre 2021, n. 2517;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 giugno 2000, n. 234, concernente “*Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*”;
- VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “*Istruzione e Ricerca*”;
- PRESO ATTO dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informativo del Ministero dell'istruzione in merito alla determinazione dell'organico di diritto, per l'anno





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

scolastico 2022/2023, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;

TENUTO CONTO altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema informativo e poi convalidata dai competenti direttori generali degli Uffici scolastici regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, al numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché al numero dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2022/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2003, “con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti”;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 13409 del 5 luglio 2022;

ACQUISITO il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n.783 del 21 giugno 2022;

FORNITA la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “*Istruzione e Ricerca*”;

## D E C R E T A

### Art. 1

#### *(Consistenza dotazioni)*

1. La consistenza della dotazione organica, per l'anno scolastico 2022/2023, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna “f” della tabella “A” di cui al comma 1.
3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

4. Per effetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

**Art. 2**  
*(Ripartizione dotazione organica)*

1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

**Art. 3**  
*(Gestione della situazione di fatto)*

1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono a comunicare all'Amministrazione scolastica e alla Diocesi competente per territorio l'incremento orario derivante dall'istituzione di classi, al fine dell'acquisizione (o dell'ottenimento) degli spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica necessari, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.
2. Per effetto di quanto prescritto all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

**Art. 4**  
*(Oneri finanziari)*

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione.





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

PATRIZIO BIANCHI

DANIELE FRANCO

RENATO BRUNETTA



*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

Tabella "A"

Regione	Scuola dell'infanzia Posti	Scuola primaria Posti	Scuola secondaria di I grado Posti	Scuola secondaria di II grado Posti	Totale	Dotazione organica
	a	b	c	d	e=a+b+c+d	f=e*0,7
Abruzzo	69	255	94	154	572	400
Basilicata	31	109	42	83	265	186
Calabria	114	436	158	274	982	687
Campania	352	1.239	520	815	2.926	2.048
Emilia Romagna	128	665	295	472	1.560	1.092
Friuli Venezia Giulia	41	220	84	139	484	339
Lazio	214	1.065	403	646	2.328	1.630
Liguria	46	240	93	151	530	371
Lombardia	277	1.746	685	952	3.660	2.562
Marche	78	270	107	180	635	445
Molise	17	58	21	39	135	95
Piemonte	171	748	292	455	1.666	1.166
Puglia	209	738	302	524	1.773	1.241
Sardegna	70	301	123	208	702	491
Sicilia	299	1.057	405	630	2.391	1.674
Toscana	155	614	248	439	1.456	1.019
Umbria	43	174	60	105	382	267
Veneto	109	917	346	500	1.872	1.310
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.423</b>	<b>10.852</b>	<b>4.278</b>	<b>6.766</b>	<b>24.319</b>	<b>17.023</b>

